




COMUNE DI MONFUMO

REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA



APPROVATO CON
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 34 DEL 15.11.2023

SOMMARIO

- Art. 1 — Oggetto e definizioni
- Art. 2 — Finalità
- Art. 3 — Valutazione di impatto (DPIA)
- Art. 4 — Legittimazione e limitazioni
- Art. 5 — Titolare e Contitolari del trattamento (artt. 4, n.7, 24 e 26 GDPR e art. 21, Dir. 680/2018)
- Art. 6 — Responsabile interno e responsabili esterni (artt. 4, n.8 e 28 GDPR)
- Art. 7 — Designati o incaricati al trattamento (art.4, n. 10, GDPR)
- Art. 8 — Installazione e manutenzione degli impianti
- Art. 9 — Informativa
- Art. 10 — Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 — Trattamento, comunicazione e conservazione dei dati
- Art. 12 — Possibilità di utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 13 — Prescrizioni applicabili alle immagini provenienti da altri Enti
- Art. 14 — Diritto dell'interessato
- Art. 15 — Accesso ai filmati e diritti degli interessati
- Art. 16 — Sicurezza dei dati
- Art. 17 — Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 — Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato
- Art. 19 — Entrata in vigore, abrogazioni e rinvio

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, gestiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati dal Comune di MONFUMO.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo.
3. Qualora tali immagini rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla tutela della propria riservatezza.
4. La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
5. Per le definizioni contenute nel presente regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche GDPR), al conseguente D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di modifica del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che ha recepito la Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. Altre norme di riferimento sono il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" e le linee guida 3/2019, v. 2.0, adottate il 29 gennaio 2020 dall'EDPB (European Data Protection Board).

Art. 2

Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono strettamente legate alle funzioni istituzionali attribuite al Comune, in particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana.
2. L'art. 6 del D.L. 11/2009, convertito nella L. 38/2009, dispone che "*per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico*"; per "*sicurezza urbana*" si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città.
3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - costituire una rete integrata, con gli organi di polizia dello Stato, per il controllo del territorio;
 - tutelare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica;
 - tutelare l'ambientale in tutte le sue varie forme, compreso il corretto conferimento dei rifiuti;
 - monitorare il territorio per i compiti di protezione civile e per la ricerca di persone scomparse;
 - tutelare il patrimonio comunale;
 - tutelare la sicurezza stradale e controllare la circolazione dei veicoli;
 - effettuare attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nell'ambito di attività di P.G..
4. Il funzionamento del sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali o telecamere mobili, anche installate a bordo di veicoli o di aeromobili a pilotaggio remoto, modulari e riposizionabili, eventualmente munite di algoritmi di analisi video e/o conteggio delle persone e/o attivabili solo a seguito di specifici eventi o varchi con lettura targhe dei veicoli in transito e loro raffronti con black-list o altre banche dati locali o nazionali, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.
5. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio e dei veicoli in transito in collaborazione con altri enti od organi convenzionati e, su egida delle autorità di Pubblica Sicurezza anche con imprese o ditte private, previa sottoscrizione di specifica accordi, il Comune accede alle proprie immagini e, previo accordo di contitolarietà, a quelle degli enti o imprese convenzionati, assicurando la eventuale reciprocità, fermo restando che ciascuno manterrà la piena responsabilità dei propri impianti, nonché della gestione e della sicurezza dei dati personali raccolti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

6. Secondo le finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione, ma solo qualora questo sia consentito dalle norme in materia di utilizzo di sistemi automatici di rilevazione delle violazioni amministrative.
7. Le immagini video riprese, anche mediante il sistema di rilevamento targhe, possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, appositamente dedicata, alle sedi delle Forze dell'Ordine per le quali il Comune di MONFUMO ha predisposto l'accesso, previa formalizzazione di protocolli d'intesa.

Art. 3

Valutazione di impatto (DPIA)

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Art. 4

Legittimazione e limitazioni

1. L'attività di videosorveglianza esercitata nel Comune di MONFUMO rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come definiti dal GDPR, in quanto:
 - per quanto riguarda la “liceità”, è posto in essere per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, che comporta l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi all'esercizio di pubblici poteri;
 - per quanto riguarda la “necessità” i dati trattati dovranno sempre essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
 - per quanto riguarda la “proporzionalità”, evita la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili; in ogni caso l'incaricato dell'Ente dovrà garantire che il trattamento sia effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o proteggere;
 - per quanto riguarda le “finalità”, gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi e la videosorveglianza è una misura complementare per migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici e del territorio comunale in genere o per agevolare l'esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti, sottoposti all'esame dell'Autorità Giudiziaria.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività di lavoratori, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano, quando possibile i luoghi di lavoro, anche se temporanei (ad esempio cantieri, giardini, sedi stradali o luoghi presidiati dalle forze dell'ordine). Se tale esclusione non è possibile occorre promuovere con i lavoratori specifici accordi sindacali o con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, inoltre, per finalità statistiche, di promozione turistica o per l'irrogazione di sanzioni per violazioni amministrative, eccetto quanto questo sia legittimato da specifiche norme, né diversamente da quanto previsto per i settori specifici nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.
4. La collocazione di nuovi impianti o la implementazione di quelli esistenti per finalità di tutela della sicurezza urbana, della sicurezza pubblica e di prevenzione generale è soggetta al preventivo parere favorevole del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, cui dovranno essere comunicati, comunque, ogni installazione o utilizzo di videocamere per le altre finalità previste dal presente regolamento, per una programmazione generale ed integrata del controllo del territorio.

Art. 5

Titolare e Contitolari del trattamento (artt. 4, n.7, 24 e 26 GDPR e art. 21, Dir. 680/2018)

1. Il titolare del trattamento è la persona giuridica o l'autorità pubblica, che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza è il Comune di MONFUMO che mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati è effettuato conformemente al presente regolamento ed alle norme vigenti.
2. Se due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento e determinano mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità. Contitolari del sistema di videosorveglianza del Comune di MONFUMO sono le Forze di Polizia che accedono direttamente ai dati dell'impianto, qualora eseguano il trattamento dei dati personali soggetti alle norme del GDPR.

Art. 6

Responsabile interno e responsabili esterni (artt. 4, n.8 e 28 GDPR)

1. Il titolare del trattamento ricorre a responsabili del trattamento che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del presente regolamento e del GDPR.
2. Il Comune di MONFUMO individua il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza posto a presidio della sicurezza urbana. La centrale operativa potrà essere collocata presso il Comune o il Servizio di Polizia Locale e potrà essere consultata, mediante collegamento remoto sicuro.
3. Altri responsabili del trattamento dei dati potranno essere individuati dal Comune di MONFUMO tra i propri dipendenti e quelli in servizio presso la Polizia Locale.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, in particolare per la installazione e la manutenzione degli impianti o per talune operazioni esternalizzate, il responsabile del trattamento ricorre a uno o più responsabili del trattamento, anche esterni all'Ente, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, per mezzo di uno specifico atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati intercorrenti tra il titolare e il responsabile.
6. Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare accessi o assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone non autorizzate.
7. Il Responsabile dovrà tenere un registro dell'impianto, da lui vidimato, dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

Art. 7

Designati o incaricati al trattamento (art.4, n. 10, GDPR)

1. Il Responsabile del trattamento può designare o incaricare, in forma scritta, altre persone ad esercitare le proprie funzioni di trattamento dei dati.
2. Il designato o incaricato vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.
3. Il Responsabile individua e nomina, con proprio provvedimento, nell'ambito delle persone appartenenti al proprio servizio (se operatori di Polizia Locale, devono essere in possesso della qualifica di agente di P.S.) autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto necessario a garantirne la corretta gestione.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli designati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per il corretto utilizzo dei sistemi.

Art. 8

Installazione e manutenzione degli impianti

1. Nella installazione e nella manutenzione per mantenere in efficienza gli impianti il Comune di MONFUMO si impegna a rispettare le direttive ministeriali che individuano le caratteristiche tecniche minime degli impianti e per questo si avvale di imprese dotate della necessaria professionalità, nel rispetto della disciplina degli affidamenti e dei contratti pubblici, con la costante verifica del possesso dei requisiti che comportano l'esclusione degli operatori economici (in ogni momento della procedura).

Art. 9

Informativa

1. I soggetti che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante appositi cartelli, conformi ai modelli suggeriti dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa e contenenti le informazioni minime necessarie ad avvertire gli utenti che stanno per entrare in un'area videosorveglianza, i dati di contatto del titolare e del DPO, nonché il rinvio, tramite un link o un codice QR, all'informativa completa.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune di MONFUMO è inoltre pubblicata l'informativa completa concernente, oltre i dati del titolare, del responsabile e del DPO, le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018 (di modifica del D.Lgs. 196/2003), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
4. L'informativa non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 10

Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali della videosorveglianza effettuata per ragioni di sicurezza urbana e di prevenzione dei reati sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate dalle telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale ovvero da telecamere installate su persone o veicoli.
2. Per la raccolta dei dati personali con il sistema della videosorveglianza non è necessario acquisire preventivamente il consenso dell'interessato.
3. Le telecamere utilizzate possono essere orientabili da remoto e consentono riprese video a colori o in bianco e nero, con caratteristiche tecniche minime stabilite dalle direttive del Ministero dell'Interno e possono essere dotate di brandeggio o di zoom ottico e trasmettono, via cavo o con onde radio le immagini registrate al server ubicato nella centrale operativa ove vengono conservate su supporti non interconnessi con il sistema informatico comunale.
4. Le immagini acquisite dal sistema possono essere visionate esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.
5. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili anche in diretta presso la Centrale Operativa, sotto la responsabilità del responsabile e dei designati al trattamento dei dati.
6. L'accesso ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe deve avvenire secondo le modalità indicate dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
7. Eventuali accessi ai siti ove sono installate le apparecchiature di ripresa di videosorveglianza e di rilevamento targhe da parte di persone diverse da quelle previste agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento devono avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati.

Art. 11

Trattamento, comunicazione e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sotto forma di immagini visualizzabili o registrate sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati con sistemi autonomi e non interconnessi o comunicanti con altri apparati informatici per le finalità suddette e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - acquisiti e conservati in un formato criptato e la loro integrità è garantita da un processo informatizzato che traccia ogni eventuale intervento di modifica su di esse;
 - comunicati a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, solo quando questa operazione è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità). In ogni caso è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
 - sono conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi in caso di esigenze investigative di polizia giudiziaria e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento.
2. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
 3. In casi eccezionali, debitamente motivati, possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato al fine di non consentire l'identificazione delle persone.

Art. 12

Possibilità di utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Oltre agli apparecchi fissi potranno essere utilizzati sistema di ripresa mobili indossabili (body cam) o installati a bordo di veicoli (dash cam) in conformità delle indicazioni dettate dall'Autorità Garante con nota n. 49612 del 26 luglio 2016, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "*dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*" e a cui si rinvia.
2. Il Servizio di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le stesse devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.
3. L'utilizzo di questi dispositivi inevitabilmente porterà ad effettuare riprese anche in limitati ambienti di lavoro (come per esempio i veicoli di servizio) e per questo dovrà essere, altresì, preventivamente promosso un accordo sindacale per l'utilizzo di tali dispositivi.
4. Il Comune ed il Servizio di Polizia Locale potrà dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
5. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante o dell'Ente.
6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
7. Il Comune di MONFUMO, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali ed in particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) sia per monitoraggi di protezione civile, per la ricerca di persone nelle zone più impervie, per riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana o per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro

utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

8. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante o dell'Ente.
9. Tutti i dispositivi previsti in questo articolo dovranno, comunque garantire l'impossibilità per gli estranei di accedere ai dati, nonché l'immodificabilità degli stessi, come acquisiti, registrati o inviati ai sistemi di conservazioni, per garantire la sicurezza della loro conservazione e l'impossibilità di accessi agli estranei, anche in caso di perdita accidentale dei dati.

Art. 13

Prescrizioni applicabili alle immagini provenienti da altri Enti

1. Salvo diversi accordi tra gli Enti aderenti alla gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale, le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 10, 11, 16, 17 del presente Regolamento, trovano applicazione solo in riferimento alle immagini acquisite e trattate mediante l'impianto di videosorveglianza gestito direttamente dal Comune di MONFUMO.

Art. 14

Diritto dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i diritti riconosciutigli dal GDPR, ma, per i dati acquisiti con i sistemi di videosorveglianza, devono prendersi in esame anche le limitazioni previste in proposito dall'art. 14, D.Lgs. 51/2018.
2. L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento o repressione di reati ex art. d. lgs 51/2018:
 - di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sui dati non altrimenti acquisibili dalla informativa estesa pubblicata sul sito istituzionale;
 - di ottenere la cancellazione nel caso in cui i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17, c. 1, lett. a) del GDPR;
3. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare o al Responsabile del trattamento dati.
4. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente.
5. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il Responsabile, previa adeguata motivazione ed entro i termini di 7 giorni dalla richiesta, informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta.
6. Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 15

Accesso ai filmati e diritti degli interessati

1. Non è consentito fornire ai cittadini copia, né accesso diretto alla sola visualizzazione delle immagini riprese o registrate dall'impianto di videosorveglianza.
2. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta al Responsabile.
3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti, previa richiesta al Responsabile, dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

4. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta scritta e motivata al Responsabile del trattamento dei dati, previa corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale, se previste.
5. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al Responsabile del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.
6. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Responsabile del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di prendere nota della richiesta, acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
7. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione, le richieste devono, comunque, pervenire al Responsabile entro i termini di conservazione di sette giorni previsti.

Art. 16

Sicurezza dei dati

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da escludere o, comunque, ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso il servizio competente, al quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Responsabile al trattamento dei dati.
3. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale incaricato. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal Responsabile del trattamento.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Responsabile del trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
6. Gli incaricati sono nominati tra i collaboratori del Responsabile del trattamento che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
7. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p..
8. Prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
9. I responsabili e gli incaricati del trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.
10. L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente regolamento ed ai dati oggetto dello specifico trattamento, può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del titolare o del contitolare e dei responsabili
11. Il Responsabile del trattamento dati è tenuto a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche nei contesti di propria competenza e responsabilità.

Art. 17

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 18

Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, previo accordo scritto con gli organi interessati, è possibile il ricorso a sistemi integrati di trattamento dei dati tra diversi soggetti pubblici e, più in particolare, una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, dei dati da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare i dati solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali in conformità a quanto dichiarato nelle finalità dei trattamenti riportate nell'informativa;
2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono, oltre ad una convenzione scritta tra i titolari interessati, anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:
 - la nomina degli autorizzati ad accedere ai dati, sistemi di autenticazione e l'adozione di sistemi idonei al controllo e alla registrazione degli accessi logici degli incaricati nonché il tracciamento delle operazioni compiute, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - separazione logica dei dati registrati dai diversi titolari.
3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Art. 19

Entrata in vigore, abrogazioni e rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al codice della privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 51/2018, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni del Ministero dell'interno.